



Regione Lombardia

DECRETO N. 11683

Del 29/07/2024

Identificativo Atto n. 831

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MISURA "BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA – BB Fi.Lo" IN ATTUAZIONE ALLA DGR N. XII/1320/2023, A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4 "SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE" E 2.6.1. "SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DI MODELLI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE", DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027

L'atto si compone di 97 pagine di cui
74 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo



Regione Lombardia

Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) individua il consolidamento della competitività e attrattività del sistema economico e produttivo lombardo (Azione 1.3.4) e la transizione verso modelli di sviluppo e crescita sostenibile (Azione 2.6.1), come due priorità chiave per garantire la ripresa, la resilienza e lo sviluppo regionale;

VISTE:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia Promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde, ed in particolare l'articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;
- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (TUF) e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione



Regione Lombardia

Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;

- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia” che ha aggiornato la D.G.R. XI/4155/2020 e ha previsto tra i suoi obiettivi l’incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all’identificazione di specifiche macro tematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all’incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

DATO ATTO che con la richiamata D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 e s.m.i. al fine di soddisfare la condizione abilitante sui temi della Ricerca e Innovazione e individuare le priorità di investimento nel quadro della politica di coesione e in particolare della Programmazione Comunitaria 2021-2027, è stata approvata la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3) e sono stati altresì approvati con la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l’Innovazione 2022-2023;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell’ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” l’Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l’Azione 1.3.4 “Sostegno agli investimenti delle PMI” Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” finalizzata ad avviare o potenziare la presenza delle imprese lombarde nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI;
- nell’ambito dell’Asse 2 “Un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, l’Obiettivo Specifico 2.6 “Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse” e l’azione 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile”, finalizzata alla graduale transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla



Regione Lombardia

valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo Finanza alternativa» destinato ad attivare



Regione Lombardia

strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con d.d.u.o. 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, aggiornato nella sua composizione con il d.d.u.o. 26 gennaio 2023, n. 926 e s.m.i., tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- con d.d.u.o. 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato in data 6 luglio 2023 sia i criteri per la selezione delle operazioni, relativi all'Obiettivo specifico 1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" - azione 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese", sia i criteri per la selezione delle operazioni, relativi all'Obiettivo specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse" - azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile";

RICHIAMATA la DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320 che, tra l'altro, ha stabilito:

- di approvare i criteri della misura "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.", a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 Lombardia;
- di incrementare il «Fondo Finanza alternativa», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, di complessivi euro



Regione Lombardia

32.000.000,00 per gli interventi da attivare sulle azioni 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” e 2.6.1. “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile” del PR FESR Lombardia 2021-2027, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 960.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 211.200,00;

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura “Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”»;
- che, sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario a valere sulle risorse dell’azione 1.3.4 e 2.6.1 appositi Accordi di Finanziamento, che comprendano tutti gli elementi indicati nell’Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
- che la dotazione finanziaria della misura “Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”, è pari a 32.000.000,00 per gli interventi da attivare sulle azioni 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” e 2.6.1. “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile” del PR FESR Lombardia 2021-2027, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 960.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 211.200,00;
- di inquadrare l’agevolazione della misura “Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”, destinata a PMI (escluse le microimprese), come segue:
 - per Aiuto legato alla garanzia su minibond in alternativa a scelta dell’impresa potenzialmente emittente:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ora Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis);
 - nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:



Regione Lombardia

- articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
- articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
- articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7;
- articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2;
- che la misura potrà essere estesa alle MidCap aventi le medesime caratteristiche delle PMI e secondo i criteri di cui alla deliberazione, conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea, demandando a successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico il conseguente inquadramento;
- di demandare:
 - a successivo provvedimento del dirigente pro tempore della struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - le specifiche per la verifica del trasferimento dell'aiuto all'impresa emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione dei minibond;
 - il dettaglio delle caratteristiche dell'operazione;
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;
 - a Finlombarda S.p.A. la selezione dell'Arranger mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione degli Accordi di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo con le risorse delle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110070 misura “BASKET BOND LOMBARDIA PER FILIERE SOSTENIBILI, INNOVATIVE E COMPETITIVE”, PER BREVIITÀ ANCHE “BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA - BB FI.LO.”, la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime”;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 “che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, la misura “BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA – BB Fi.Lo”, già inquadrata con la richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- il d.d.s. 6 dicembre 2023, n. 19765 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320, ha dettagliato le caratteristiche tecnico-finanziarie della misura “Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond filiere Lombardia – BB FI.LO.”, al fine di consentire a Finlombarda s.p.a. la predisposizione dei documenti di gara per la selezione dell'Arranger;
- il d.d.g. 21 dicembre 2023 n. 20839 avente ad oggetto: “Approvazione delle offerte tecniche ed economiche degli accordi di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket bond filiere Lombardia – BB FI.LO” di cui alla DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320 a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- la procedura attivata da Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento dei servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'iniziativa Basket Bond FI.LO. pubblicata con l'Avviso 99856-2024 sulla G.U.U.E. del 16 febbraio 2024;
- il d.d.s. 14 marzo 2024 n. 1435 avente ad oggetto: “Determinazioni sul d.d.s. 6 dicembre 2023, n. 19765 “Approvazione delle caratteristiche dell'operazione della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket bond filiere Lombardia – BB.FI.LO” a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ex DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320”;
- il provvedimento di aggiudicazione a Banca Finint S.p.a. (protocollo Finlombarda 2024.0001366 del 27 giugno 2024) della procedura ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici adottato da Finlombarda S.p.A. relativo all'affidamento dei servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'iniziativa Basket Bond FI.LO. pubblicata con l'Avviso 99856-2024 sulla G.U.U.E. del 16 febbraio 2024;



Regione Lombardia

DATO ATTO che in data 15 gennaio 2024 sono stati sottoscritti gli accordi di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive” di cui al soprarichiamato d.d.g. 21 dicembre 2023 n. 20839;

VISTE le Delibere CIPESS del 23 aprile 2024:

- n. 14, avente ad oggetto “Piani Sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia – Attuazione dell’art. 44 comma 7 lett. b) e comma 7bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22”;
- n. 23, avente ad oggetto “Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i.”, di assegnazione alla Regione Lombardia delle risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’art.1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. per un importo di euro 1.025.105.778,84, di cui euro 315.662.128,50 per cofinanziamento PR 2021-2027;

DATO ATTO che, a seguito dell’adozione della delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 23 le risorse assegnate a Regione Lombardia sono disponibili, in sostituzione dei capitoli indicati nella DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320:

- 15597 “PR FESR 2021-2027 - Quota regione - competitività - contributi agli investimenti ad imprese controllate”;
- 15598 “PR FESR 2021-2027 Quota UE - competitività - contributi agli investimenti ad imprese controllate”;
- 15599 “PR FESR 2021-2027 - Quota stato - competitività - contributi agli investimenti ad imprese controllate”;

sui nuovi capitoli istituiti a seguito della LR 29 dicembre 2023, n. 11 “Bilancio di previsione 2024 - 2026 con Dgr 28 dicembre 2023, 1720 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026”:

- 16618 “PR FESR 2021-2027 - FSC (Ex quota Regione) - competitività - contributi agli



Regione Lombardia

investimenti ad imprese controllate”;

- 16619 “PR FESR 2021-2027 - quota UE - competitività - contributi agli investimenti ad imprese controllate (FSC)”;
- 16620 “PR FESR 2021-2027 - quota stato - competitività - contributi agli investimenti ad imprese controllate (FSC)”;

VISTO il comma 3 dell’art. 10 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” del D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, che dispone quanto segue: “A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L’Accordo per la coesione da definire ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, da’ evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.”;

DATO ATTO che la Delibera CIPESS n. 23, avente ad oggetto “Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021- 2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e) della Legge n. 178/2020 e s.m.i.” è stata registrata in data 4 luglio 2024 dalla Corte dei conti con il numero di registrazione 940;

DATO ATTO che con d.d.u.o. 12 luglio 2024, n. 10607 della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione sono state accertate le risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e) della Legge n. 178/2020 e s.m.i. assegnate al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia, tra cui rientrano le risorse per la gestione della misura Basket bond filiere Lombardia – BB.FI.LO” a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ex DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320”;

RICHIAMATO il d.d.s. 23 luglio 2024, n. 11300 avente ad oggetto: “2021IT16RFPR010 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. di euro 31.040.000,00 per la dotazione dello strumento finanziario denominato “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, in attuazione alla DGR n. XII/1320/2023, a valere sulle azioni 1.3.4 “sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” e 2.6.1. “sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile”, del PR FESR Lombardia 2021-2027”;

VISTI:



Regione Lombardia

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
 - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7;
 - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2;

VISTA la Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e in particolare:

- la sezione 3.2:
 - lett. "a) *Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo*";
 - lett. "b) *L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al*



Regione Lombardia

momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato";

- *lett. "c) La garanzia non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito";*
- la sezione 3.3 che prevede in via eccezionale, per le PMI, in deroga al punto 3.2, lettera d), una valutazione più semplice per verificare se una garanzia comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia non costituisca aiuto se il premio annuale minimo, c.d. premio «esente» viene addebitato sull'importo effettivamente garantito in base al rating della PMI secondo la tabella riportata nella medesima sezione 3.3;

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, in particolare art. 2, par.1 lett. b) per la definizione di "titoli di debito";

DATO ATTO che per Minibond si intendono titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari di cui agli artt. 2412 c. 5 e 2483 del codice civile, senior, non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi dalle Imprese Emittenti per importi inferiori a €50 milioni;

STABILITO che la componente di Agevolazione legata alla Garanzia:

- è concessa in alternativa a scelta delle Imprese Potenzialmente Emittenti per ciascuna categoria di intervento:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070 relativamente a:



Regione Lombardia

- articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
 - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7;
 - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2;
- le intensità massime della Garanzia per ciascuna categoria di intervento sono le seguenti:

Categoria di intervento	Regime di aiuto	Piccole Imprese (escluse micro)	Medie Imprese	
Investimenti in sviluppo aziendale	Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER lett. a)	20%	10%	
Innovazione di processo e dell'organizzazione	Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (Articolo 29 GBER)	50%	50%	
Tutte le categorie di intervento/ Innovazione di prodotto	Aiuti "De Minimis"	300.000 euro	300.000 euro	
Attività di consulenza	Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	50%	50%	
Ricerca industriale o sviluppo sperimentale o studi di fattibilità	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (Articolo 25 GBER par. 1, par. 2 lett. b), c) e d)	ricerca industriale	70%	60%
		sviluppo sperimentale	45%	35%
		Studi di fattibilità	70%	60%

- l'ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) della Garanzia è calcolato in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)) e in analogia con le disposizioni per garanzie limitate di portafoglio di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- l'aiuto è interamente trasferito all'Impresa Emittente e ciò si riflette nei minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione è verificata quando le cedole



Regione Lombardia

delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25% del valore percentuale del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%. Inoltre, non si configura aiuto all'Arranger, che viene selezionato con procedura pubblica. Non si configura aiuto al soggetto gestore dello strumento, Finlombarda, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all'attività svolta, nel rispetto dei massimali fissati all'articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021;

- la componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'Impresa Emittente al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'Impresa Emittente medesima;

PRECISATO che, qualora la componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) sia pagata interamente dall'Impresa Emittente al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda, il premio di garanzia calcolato in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) non rileva ai fini della normativa aiuti di stato;

STABILITO altresì che:

- la componente di Agevolazione legata al contributo a copertura delle spese di emissione del minibond è concessa in alternativa a scelta dell'impresa potenzialmente emittente:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;



Regione Lombardia

- ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, ovvero il superamento dell'entità massima dell'agevolazione di cui all'art. 18 del Regolamento GBER, all'Impresa Potenzialmente Emittente sarà proposta la riduzione del contributo a copertura delle spese di emissione del minibond sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuti;

DATO ATTO che a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER):
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE



Regione Lombardia

n. 651/2014;

- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono concesse a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023;
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se la PMI non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;



Regione Lombardia

- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti;
- l'agevolazione, in entrambe le sue componenti, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;
- qualora in fase di concessione della Garanzia ovvero del Contributo, si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto scelto in adesione dalle Imprese Potenzialmente Emittenti, ovvero il superamento del massimale previsto dal regime prescelto, il Responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa, potrà inquadrare il Progetto di Filiera in uno degli altri regimi previsti, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate nell'accordo di finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento de Minimis e GBER, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua le attività relative alla rendicontazione assumendo gli atti connessi relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni;

VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità”*;



Regione Lombardia

- al paragrafo 3 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale”*;
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - al paragrafo 1 che *“le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria”*;
 - al paragrafo 2 che *“gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”*;
- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;
- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla



Regione Lombardia

gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

RITENUTO necessario approvare, in attuazione alla DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320, l'Allegato A – “AVVISO DELLA MISURA “BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA – BB Fi.Lo.”;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 “XVI Provvedimento Organizzativo”, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 21 maggio 2024;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 13 giugno 2024;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo O1.2024.0014390 del 29 luglio 2024;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dalla l.r. 1/2012 a decorrere dal d.d.u.o. 12 luglio 2024, n. 10607 della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione con cui sono state accertate le risorse FSC 2021-2027 assegnate al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia 2024, tra cui rientrano le risorse di cui alla misura “Basket Bond filiere Lombardia – BB.FI.LO”;

VISTA la comunicazione del 13 giugno 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla D.G.R. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la



Regione Lombardia

disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il soggetto Gestore effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it);

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

VISTI:

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma



Regione Lombardia

FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI”;

- il d.d.u.o. 16 novembre 2023, n. 18168 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021- 27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” la responsabilità dell’Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese - Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile - Misura Basket Bond Lombardia” e dell’Azione 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile” del PR FESR 2021-2027 delle attività relative all’approvazione del bando, selezione e concessione;
- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 “IX Provvedimento Organizzativo 2023” Con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320, l’Allegato A – “AVVISO DELLA MISURA “BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA – BB Fi.Lo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che:
 - la componente di Agevolazione legata alla Garanzia di cui al presente Avviso, salvo i casi che non rilevano ai fini della disciplina aiuti, è concessa in alternativa a scelta delle Impresa Potenzialmente Emittenti per ciascuna categoria di intervento:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis” e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070 relativamente a:
 - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;



Regione Lombardia

- articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7;
 - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2;
- con riferimento all'aiuto legato al Contributo, l'agevolazione sarà la componente di Agevolazione legata al contributo a copertura delle spese di emissione del minibond è concessa in alternativa a scelta dell'impresa potenzialmente emittente:
- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI nei limiti del plafond de minimis;
 - nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.
3. Di dare atto che la componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'Impresa Emittente al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'Impresa Emittente medesima.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it).
 5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.
 6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.